

COMUNE DI VALTOURNENCHE



COMMUNE DE VALTOURNENCHE

Valle d'Aosta

Vallée d'Aoste

Ufficio Segreteria

COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 152

OGGETTO IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2017

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **VENTIDUE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **11:00** nella residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco **CAMASCHELLA Deborah Rosa** e con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott.ssa Cristina MACHET**.

Sono intervenuti i Signori:

COGNOME e NOME - CARICA	PRESENTE
1. CAMASCHELLA Deborah Rosa - Sindaco	Sì
2. MAQUIGNAZ Giuseppe Maria - Vice Sindaco	Sì
3. CHATRIAN Massimo - Assessore	Sì
4. PERUCCHIONE Sara - Assessore	Sì
5. WINDELER Erik - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

IL PRESIDENTE

Riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 30/11/2016
PREDISPOSTA DA : UFFICIO RAGIONERIA

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTA la legge del 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità statale 2016);

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF/2016, contenente indicazioni relative alle modalità applicative della riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU e TASI in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari di primo grado;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale del 5 marzo 2014 n. 4, avente per oggetto "Approvazione dei regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale IUC";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale del 14 marzo 2016 n. 28, avente per oggetto "Imposta unica comunale - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2016";

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2017 continuerà ad essere basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2016, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- l'applicazione di una specifica agevolazione a livello statale applicabile ai fini IMU agli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti entro il primo grado in linea retta, che richiede una serie di condizioni specifiche per rientrare nell'agevolazione;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e di tutti i terreni agricoli e incolti situati nei Comuni montani, sulla base della classificazione dettata dalla Circolare n. 9/1993, tra cui rientra pienamente il territorio del Comune di Valtournenche;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 712 L. 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si terrà conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 711 L. 147/2013 ha previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, confermando, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti le aliquote 2016;

RICHIAMATA la delibera della Giunta comunale del 10 novembre 2016 n. 134, avente per oggetto "Imposta municipale propria - individuazione delle aree edificabili ai fini del versamento dell'imposta relativa al 2016 da parte dei contribuenti in seguito ad approvazione del nuovo Piano Regolatore Comunale. Applicabilità dei valori individuati per l'attività di accertamento dell'imposta";

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che *«il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»*;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2016 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, da applicare ai fabbricati diversi dall'abitazione principale sia del possessore che del conduttore, nei limiti massimi previsti dalla normativa nazionale, nella sommatoria con le aliquote IMU;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà, oltre che ai terreni agricoli, esenti per legge, anche ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree montane;

CONSIDERATO peraltro che, anche per l'anno 2017, il Comune di Valtournenche ritiene di poter disporre l'azzeramento delle ulteriori aliquote TASI;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) ha delineato l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 legge 208/2015;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

DATO ATTO CHE, al fine di garantire l'efficacia amministrativa dell'ente, soprattutto per quanto riguarda gli interventi sul territorio, codesta amministrazione intende chiudere la programmazione 2017 con l'approvazione del bilancio triennale di previsione 2017-2019 entro il mese di dicembre 2016;

RITENUTO, nelle more dell'approvazione da parte delle autorità di SUB-ATO del PEF 2017, presumibilmente entro febbraio 2017, di confermare le tariffe TARI 2016 con riserva di revisione in seguito alla definitiva trasmissione del PEF soprarichiamato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RITENUTO, a fronte di tutte le disposizioni vigenti in materia e di quanto sopra argomentato, di confermare per l'anno 2017 le tariffe 2016 riportare nel seguente prospetto:

1. di stabilire per l'anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	1,14110	19,00315
2 componenti	1,33128	44,34068
3 componenti	1,46713	57,00944
4 componenti	1,57580	69,67821
5 componenti	1,68448	91,84855
6 o più componenti	1,76599	107,68451

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa	Quota variabile
------------------------------	--------------------	------------------------

	(€/mq/anno)	(€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,14528	0,38732
2. Campeggi, distributori carburanti	0,22790	0,60404
3. Stabilimenti balneari	0,17947	0,47954
4. Esposizioni, autosaloni	0,12249	0,32738
5. Alberghi con ristorante	0,37888	1,00796
6. Alberghi senza ristorante	0,25923	0,69073
7. Case di cura e riposo	0,28487	0,75528
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,32190	0,85765
9. Banche ed istituti di credito	0,16522	0,44081
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,31621	0,84105
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,43300	1,14814
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,29626	0,78387
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,33045	0,87425
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,25923	0,69165
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,31051	0,82260
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,37877	3,65837
17. Bar, caffè, pasticceria	1,03693	2,75000
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,67799	1,80290
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,74351	1,97443
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,72631	4,58518
21. Discoteche, night club	0,46719	1,24036

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2016 non ha previsto modifiche al previgente sistema, per cui la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, mentre la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore	===
	Saldo Possessore	===
TARI	Acconto	30 novembre
	Saldo	31 dicembre

RICHIAMATO l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

RICHIAMATO altresì il vigente statuto comunale, approvato con deliberazione n. 29 del 16.05.2005;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 21 comma h) dello stesso Statuto;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Segretario comunale ;

VISTO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla legittimità della presente deliberazione ai sensi dell'art 49 bis, comma 1 della L. R. 54/98 e dell'art. 9, comma 1, lettera d) della L. R. 46/98;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile della proposta anche in merito alla sua copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale di Contabilità;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Imposta municipale propria (IMU)

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE LIMITATAMENTE AD UN SOLO IMMOBILE DI CAT. C/2, C/6 E C/7 (PREVENTIVAMENTE DICHIARATO)	ESENTE
ABITAZIONE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO SIA REGISTRATO E	0,93%

<p>CHE IL COMODANTE POSSIEDA UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA E RISIEDA ANAGRAFICAMENTE NONCHE' DIMORI ABITUALMENTE NELLO STESSO COMUNE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO, IL BENEFICIO SI APPLICA SE IL COMODANTE OLTRE ALL'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO POSSIEDA NELLO STESSO COMUNE UN ALTRO IMMOBILE ADIBITO A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE COMPRESSE LE EVENTUALI PERTINENZE, LIMITATAMENTE AD UN SOLO IMMOBILE DI CAT. C/2, C/6 E C/7(PREVENTIVAMENTE DICHIARATO IN UFFICIO)</p> <p>RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE COME DA NORMATIVA</p> <p>ALIQUTA</p>	
<p>ABITAZIONE PRINCIPALE A/1 E A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE</p>	<p>0,2%</p>
<p>IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN USO GRATUITO DAL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO E LE RELATIVE PERTINENZE SE, APPOSITAMENTO AUTORIZZATE OVVERO</p> <p>IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, DATI IN USO GRATUITO A FAVORE DI PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL SECONDO GRADO, RESIDENTI SOLO SE PREVENTIVAMENTE COMUNICATI ALL'UFFICIO TRIBUTI E AUTORIZZATI ,</p> <p>OVVERO</p> <p>IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, DATI IN CONTRATTO DI AFFITTO REGISTRATO DELLA DURATA DI ALMENO 5 MESI, ANCHE NON CONTINUATIVI, SOLO SE PREVENTIVAMENTE DEPOSITATO IN COPIA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI</p> <p>OVVERO</p> <p>IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO REGISTRATO, DATI IN USO A SOGGETTI CHE PRESTANO SERVIZIO LAVORATIVO PER CONTO DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE, SOLO SE PREVENTIVAMENTE DEPOSITATO IN COPIA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI</p> <p>OVVERO</p> <p>IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN COMODATO D'USO PER ALMENO 4 MESI, DATI IN USO A SOGGETTI CHE SULLE PROPRIE BUSTE PAGA HANNO INDICAZIONE DI VITTO/ALLOGGIO , SOLO SE PREVENTIVAMENTE COMUNICATO CON AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO E ALLEGATE COPIE DELLE BUSTE PAGA PER I 4 MESI</p>	<p>0,46%</p>
<p>ALIQUTA IMMOBILI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA CATASTALE C/1 e C/3</p>	<p>0,65%</p>
<p>ALIQUTA PER I FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT D</p>	<p>0,76% – QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO</p>

ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI IMPONIBILI AI FINI IMU E INDIVIDUATI DALL'ART. 2 D. LGS. 504/1992	0,93%
--	--------------

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00

- Di dare atto che i valori attribuiti alle aree fabbricabili sono stati deliberati dalla Giunta comunale del 10 novembre 2016 n. 134;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- Ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze	Esente per legge
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille

Tassa sui rifiuti (TARI)

- di confermare per l'anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	1,14110	19,00315
2 componenti	1,33128	44,34068
3 componenti	1,46713	57,00944
4 componenti	1,57580	69,67821
5 componenti	1,68448	91,84855
6 o più componenti	1,76599	107,68451

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa	Quota variabile
------------------------------	--------------------	------------------------

	(€/mq/anno)	(€/mq/anno)
22. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,14528	0,38732
23. Campeggi, distributori carburanti	0,22790	0,60404
24. Stabilimenti balneari	0,17947	0,47954
25. Esposizioni, autosaloni	0,12249	0,32738
26. Alberghi con ristorante	0,37888	1,00796
27. Alberghi senza ristorante	0,25923	0,69073
28. Case di cura e riposo	0,28487	0,75528
29. Uffici, agenzie, studi professionali	0,32190	0,85765
30. Banche ed istituti di credito	0,16522	0,44081
31. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,31621	0,84105
32. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,43300	1,14814
33. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,29626	0,78387
34. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,33045	0,87425
35. Attività industriali con capannoni di produzione	0,25923	0,69165
36. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,31051	0,82260
37. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,37877	3,65837
38. Bar, caffè, pasticceria	1,03693	2,75000
39. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,67799	1,80290
40. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,74351	1,97443
41. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,72631	4,58518
42. Discoteche, night club	0,46719	1,24036

- di stabilire che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti, dovrà essere rapportata alla superficie dell'immobile ad uso abitativo (senza considerare le pertinenze), determinando il numero dei componenti del nucleo familiare nel modo seguente:

fino a mq. 35: n. 2 occupanti

da mq. 36 a mq. 70: n. 3 occupanti

superiore a mq. 70: n. 4 occupanti;

- di stabilire che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo deve intendersi determinata con esclusione della parte variabile, in quanto l'attitudine a produrre rifiuti risulta inferiore a quella dell'abitazione. Nel conteggio della parte fissa si terrà conto del numero di componenti dell'utenza domestica a cui è riferita;

- nel caso in cui un medesimo soggetto passivo possieda più unità immobiliari pertinenziali destinate ad uso domestico e in assenza di specifica comunicazione (es. pertinenza dichiarata ai fini ICI e o IMU) alle pertinenze delle unità abitative tenute a disposizione verrà applicata la tariffa per la sola quota fissa, considerando un solo componente.

Utenze soggette a tariffa giornaliera

- La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in due rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore	===
	Saldo Possessore	===
TARI	Acconto	30 novembre
	Saldo	31 dicembre

- di stabilire altresì che l'intero importo della TARI dovuta potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di dicembre;

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali e/o regionali in merito;

- di dare atto che le aliquote e le tariffe sopra riportate e decorse dal 1° gennaio 2016 saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione.
Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to CAMASCHELLA Deborah Rosa

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Cristina MACHET

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 22/12/2016 al 06/01/2017 ai sensi dell'art. 52bis della L.R. del 07/12/1998, n. 54 e ss.mm.ii. e che lo stesso è esecutivo a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 52ter della L.R. 54/1998 e ss.mm.ii.

Valtournenche, lì 22/12/2016

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Cristina MACHET
